



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 192 DATA COMUNICATO 6/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 3389

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 26 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FABRO VALDICHIANA** IN MERITO ALLA GARA FABRO VALDICHIANA – ALFINA LUPI ORVIETANA ACA DISPUTATASI A FABRO IL 14.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 68 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 19.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MOLLICHELLA GABRIELE PER 5 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge in modo univoco il comportamento offensivo ed irrispettoso posto in essere dal calciatore Mollichella Gabriele nei confronti del Direttore di gara, peraltro protrattosi anche durante l'uscita dal terreno di gioco a seguito della sua espulsione.

Considerato che tale comportamento è comunque riconducibile ad un unico contesto, si ritiene equo ridurre la sanzione a quattro giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mollichella Gabriele a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 26 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. VIOLE CALCIO** IN MERITO ALLA GARA VIOLE CALCIO – VIS NUOVA ALBA, DISPUTATASI A VIOLE DI ASSISI IL 08.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 178 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FALCINELLI FABRIZIO PER 4 GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MASSUCCI MICHELE PER 2 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte dichiara inammissibile il reclamo relativo alla squalifica di due giornate al calciatore Massucci Michele ai sensi dell'art.137 comma 3 lett.a). CGS.

Quanto al Falcinelli, dal referto arbitrale emerge univocamente il comportamento protestatario ed offensivo posto in essere dal calciatore all'indirizzo del Direttore di gara, nonché l'utilizzo di espressioni blasfeme pronunciate dal suddetto calciatore.

La sanzione inflitta dal G.S., corrispondente al minimo edittale di cui al CGS, è congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo relativo alla posizione del calciatore Massucci Michele e respinge il reclamo relativo alla posizione del Falcinelli Fabrizio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 26 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **C4 FOLIGNO A.S.D.** IN MERITO ALLA GARA C4 FOLIGNO – ANGELANA 1930, DISPUTATASI A FOLIGNO IL 08.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 179 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE VALECCHI LORENZO PER 10 GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'Arbitro è emerso che il calciatore Lorenzo Valecchi, a seguito dell'espulsione di un compagno di squadra, ha reiteratamente protestato con il Direttore di gara, toccandolo in un paio di occasioni per attirare la sua attenzione, ma – come chiarito dall'Arbitro stesso – non provocandogli alcun dolore e senza intento violento.

L'Arbitro ha altresì precisato che le proteste non sono comunque mai sfociate in offese o minacce.

Dopo la notifica dell'espulsione, il sig. Valecchi si è allontanato dal campo senza ulteriore ritardo e, a fine gara, si è scusato con l'Arbitro per il contegno tenuto.

Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congruo contenere la squalifica in sei giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lorenzo Valecchi a sei giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 26 MARZO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace